

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 30 gennaio 2017)

Relatore di maggioranza: FRANCESCO GIACINTI

Relatore di minoranza: GIOVANNI MAGGI

sulla proposta di legge n. 103

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 22 dicembre 2016

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI RIORDINO
DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ESERCITATE DALLE PROVINCE
ED IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 13 febbraio 2017)

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 103 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente "Ulteriori disposizioni per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province ed in materia di organizzazione", nel testo approvato dalla I Commissione in sede referente;

Udita la proposta del relatore Daniele Tagliolini nella seduta n. 25 del 13 febbraio 2017;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Condivisa la proposta di parere del relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 2, lettera b) ,della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 18, 20 e 23 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modificazioni specificatamente formulate come di seguito:

- 1) al comma 1 dell'articolo 1 le parole "di entrata in vigore di questa legge", sono sostituite dalle seguenti:
"del 1 aprile 2016";
- 2) al comma 2 dell'articolo 1 le parole "di entrata in vigore di questa legge", sono sostituite dalle seguenti:
"del 1 aprile 2016";
- 3) dopo il comma 2 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Nei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 è comunque fatta salva, ai sensi dell'articolo 1, comma 96, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni', la successione della Regione nei relativi rapporti attivi e passivi, compreso il contenzioso."

Il Vice Presidente
Liana Serrani

Allegato A

RELAZIONE

In merito alla proposta di legge n. 103, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente “Ulteriori disposizioni per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province ed in materia di organizzazione”, in qualità di relatore nominato, propongo di esprimere parere favorevole condizionatamente all’accoglimento di modifiche, per le motivazioni di seguito riportate.

La maggior parte della proposta di legge n. 103 (articoli 1, 2, 3, 4 e 6) riguarda modifiche alla l.r. 13/2015 di riordino delle funzioni amministrative delle Province, nonché ad altre normative di settore che prevedono la partecipazione di rappresentanti delle Province o dell’UPI in organismi regionali operanti in settori amministrativi non più di competenza delle Province (ad esempio, negli ambiti della cooperazione, della formazione professionale, del sostegno alla famiglia, delle politiche giovanili) per i quali viene quindi ora stabilito, all’art.4 della PDL, che non ci siano più componenti di designazione provinciale.

Il solo articolo 5, invece, contiene disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, anche in ambito sanitario, che non hanno una diretta e immediata attinenza agli interessi e alle competenze degli Enti locali afferendo ad una sfera strettamente riservata all’autonomia organizzativa regionale.

Per quanto riguarda le modifiche apportate alla disciplina di riordino delle funzioni delle province, la proposta è sostanzialmente condivisibile in quanto, da un lato, ha la finalità di garantire continuità amministrativa nelle procedure ancora pendenti presso le Province in materia di opere pubbliche, interventi per la difesa del suolo e relative espropriazioni (articolo 1), dall’altro, con alcuni correttivi, chiarisce opportunamente che le funzioni in materia di autorizzazione alla ricerca di acque minerali e termali non è più una funzione fondamentale delle Province (articolo 3), mentre vanno invece ricondotte alle competenze provinciali i compiti in materia di Trasporto privato concernenti l’organizzazione degli esami per i consulenti per la circolazione dei mezzi di trasporto (articolo 6).

L’espressione del parere favorevole viene tuttavia condizionato all’accoglimento di due emendamenti all’articolo 1 della proposta di legge i quali, ferma restando l’esigenza di dare continuità alla pregressa azione amministrativa intrapresa dalle Province in materia di opere pubbliche ed espropriazioni, chiariscano:

- a) che ciò non può comunque determinare la disapplicazione della norma nazionale che impone, all’Ente subentrante alle Province nell’esercizio delle funzioni non più fondamentali, la successione nei relativi rapporti attivi e passivi, compreso il contenzioso;
- b) che la norma può trovare applicazione limitatamente ai procedimenti avviati e non ancora conclusi entro la data del 31 marzo 2016, coincidente con il termine ultimo stabilito dalla l.r. 13/2015 per l’effettivo passaggio delle funzioni non fondamentali dalle Province alla Regione.

Si propone pertanto di esprimere parere favorevole condizionatamente all’accoglimento delle due seguenti modifiche:

1. al comma 1 dell’articolo 1 le parole “di entrata in vigore di questa legge”, sono sostituite dalle seguenti: “del 1 aprile 2016”;
2. al comma 2 dell’articolo 1 le parole “di entrata in vigore di questa legge”, sono sostituite dalle seguenti: “del 1 aprile 2016”;
3. dopo il comma 2 dell’articolo 1 è aggiunto il seguente comma:
“2 bis. Nei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 è comunque fatta salva, ai sensi dell’articolo 1, comma 96, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56 ‘Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni’, la successione della Regione nei relativi rapporti attivi e passivi, compreso il contenzioso.”.

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

(Seduta del 10 febbraio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 103 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente "Ulteriori disposizioni per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province ed in materia di organizzazione", nel testo approvato dalla I Commissione in sede referente;

Udito il relatore Marco Manzotti nella seduta n. 10 del 10 febbraio 2017;

Condivisa la proposta di parere formulata dai relatori e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole;
- 2) di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale le seguenti osservazioni:
 - a) si rileva la scarsa omogeneità delle norme contenute nell'atto che ne pregiudicano una puntuale valutazione;
 - b) per quanto concerne le disposizioni in materia di organizzazione di cui all'articolo 5 si evidenzia che l'utilizzo pieno della possibilità di conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione regionale può determinare un peso complessivamente rilevante dei dirigenti esterni rispetto a quelli previsti dalla dotazione organica dell'ente;
 - c) al comma 2 dell'articolo 3 bis indicare esattamente il soggetto pubblico preposto alla valutazione della compatibilità degli interventi e al rilascio del relativo parere di conformità.

Il Presidente
Marco Manzotti

Testo proposto**Art. 1**

(Disposizioni relative a opere pubbliche ed espropriazioni)

1. I procedimenti relativi all'affidamento di lavori riguardanti opere pubbliche e interventi per la difesa del suolo pendenti presso le Province alla data di entrata in vigore di questa legge continuano a essere svolti dalle Province medesime fino al collaudo, in base ad accordi stipulati fra gli enti interessati relativi anche alla destinazione delle medesime opere e interventi nel rispetto della normativa vigente.

2. I procedimenti espropriativi correlati all'esercizio delle funzioni di cui all'allegato A alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), pendenti presso le Province alla data di entrata in vigore di questa legge, sono svolti dalle Province medesime fino all'emissione del relativo decreto di espropriazione.

Art. 2

(Disposizioni relative all'attività di comunicazione ed educazione alimentare)

1. La gestione dei fondi relativi all'attività di comunicazione ed educazione alimentare nel settore agricolo è esercitata dalla Regione, in base ai criteri e alle modalità fissati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 3

(Modifica dell'allegato A della l.r. 13/2015)

1. All'allegato A della l.r. 13/2015, alla voce: "L.R. n. 10/1999" della colonna: "Normativa di riferimento" relativa alla Materia: "Difesa del suolo", dopo la parola: "art." sono inserite le parole: "32; art."

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Disposizioni relative a opere pubbliche ed espropriazioni)

Identico

Art. 2

(Disposizioni relative all'attività di comunicazione ed educazione alimentare)

1. La gestione dei fondi relativi all'attività di comunicazione ed educazione alimentare nel settore agricolo è esercitata dalla Regione, in base ai criteri e alle modalità fissati con deliberazione della Giunta regionale **previo parere della competente Commissione assembleare.**

Art. 3

(Modifica dell'allegato A della l.r. 13/2015)

Identico

Art. 3 bis

(Applicazione delle disposizioni del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI))

1. **Le disposizioni del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa 21 gennaio 2004, n. 116, e del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del fiume Tronto, approvato con deliberazione**

Art. 4*(Ulteriori modifiche e abrogazioni)*

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia), è sostituita dalle seguente:

“b) due rappresentanti dei Comuni, designati dall'ANCI;”.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale), le parole: “della Regione e delle Province” sono soppresse.

3. Al comma 1 bis dell'articolo 8 della l.r. 34/2001 le parole: “, f)” sono soppresse.

4. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 34/2001 le parole: “, nonché alle Province in ordine alle problematiche inerenti le iscrizioni o le cancellazioni delle cooperative sociali dalla sezione provinciale dell'Albo” sono soppresse.

5. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 24 (Norme in materia di politiche giovanili), le parole: “, h) e i)” sono sostituite dalle parole: “e h)”.

6. Sono abrogati:

- a) la lettera g) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 30/1998;
- b) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 34/2001;
- c) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo

dell'Assemblea legislativa 29 gennaio 2008, n. 81 non si applicano:

a) agli interventi relativi alle procedure finanziarie e tecniche avviate in attuazione della disciplina contenuta nel decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modifiche dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) agli interventi contenuti in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, adottati o approvati alla data di entrata in vigore di questa legge, anche connessi a finanziamenti previsti da normative comunitarie, statali o regionali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che venga effettuata da parte del soggetto attuatore una valutazione della compatibilità dell'intervento con la pericolosità idrogeologica dell'area e siano apportate le eventuali misure di mitigazione del rischio.

Art. 4*(Ulteriori modifiche e abrogazioni)*

Identico

- sviluppo e della solidarietà internazionale);
- d) l'articolo 27 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2006);
- e) la lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 e il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati);
- f) la lettera i) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 24/2011.

Art. 5

*(Disposizioni in materia di organizzazione.
Modifica delle l.r. 20/2001 e 13/2003)*

1. I commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 4 e 7 dell'articolo 28 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), sono sostituiti dai seguenti:

“3. Nell'ambito della complessiva dotazione organica della qualifica dirigenziale, gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 5 bis, del d.lgs. 165/2001, a dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, previo comando, distacco o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti, entro il limite del 10 per cento della stessa dotazione.

3 bis. Entro il limite del 10 per cento della complessiva dotazione organica della qualifica dirigenziale gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e dell'articolo 11, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con modificazioni nella legge 114/2014, anche a soggetti esterni all'Amministrazione regionale in casi eccezionali e straordinari e comunque quando il loro espletamento richieda conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente ovvero conoscenze specifiche non rinvenibili nell'apparato amministrativo.

3 ter. Ferma restando la dotazione organica complessiva dei dirigenti il quoziente derivante dall'applicazione delle singole percentuali previste dai commi 3 e 3 bis, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque,

Art. 5

*(Disposizioni in materia di organizzazione.
Modifica delle l.r. 20/2001 e 13/2003)*

1. I commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, ~~4~~ e 7 dell'articolo 28 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), sono sostituiti dai seguenti:

“3. Nell'ambito della complessiva dotazione organica della qualifica dirigenziale, gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 5 bis, del d.lgs. 165/2001, a dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, previo **collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita**, comando, ~~distacco~~ o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti, entro il limite del 10 per cento della stessa dotazione.

3 bis. Entro il limite del 10 per cento della complessiva dotazione organica della qualifica dirigenziale gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti **ai soggetti indicati all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 in possesso dei requisiti e secondo i criteri previsti nella medesima disposizione.** ~~ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e dell'articolo 11, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con modificazioni nella legge 114/2014, anche a soggetti esterni all'Amministrazione regionale in casi eccezionali e straordinari e comunque quando il loro espletamento richieda conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente ovvero conoscenze specifiche non rinvenibili nell'apparato amministrativo.~~

3 ter. *Identico*

o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

3 quater. Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere aumentati fino al 18 per cento, con contestuale diminuzione della percentuale fissata al comma 3 bis.

4. Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere conferiti in casi eccezionali e straordinari e comunque quando il loro espletamento richieda conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente ovvero conoscenze specifiche che non si possono riscontrare nell'apparato amministrativo.

7. Il trattamento economico degli incarichi di cui ai commi 3 e 3 bis è determinato in corrispondenza con quello previsto per le posizioni da ricoprire, secondo quanto disciplinato dal contratto collettivo per l'area della dirigenza.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

“2. È assicurata la massima mobilità tra i dirigenti della Giunta regionale e quelli degli enti strumentali.”.

3. I commi 5 e 6 dell'articolo 3 bis della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale) sono abrogati.

4. Al comma 7 dell'articolo 3 bis della l.r. 13/2003 dopo le parole: “funzioni del coordinamento” sono inserite le parole: “, le modalità di individuazione del Presidente”.

5. Le strutture dirigenziali di cui all'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento del bilancio 2011) costituiscono strutture organizzative complesse ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area separata della dirigenza. Gli ambiti di competenza comprendono le funzioni trasitate in attuazione della l.r. 13/2015, nonché le funzioni correlate agli incarichi conferiti a soggetti esterni ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della l.r. 20/2001.

3 quater. *Identico*

4. *Soppresso*

7. Il trattamento economico degli incarichi di cui ai commi 3 e 3 bis è determinato in corrispondenza con quello previsto per le posizioni da ricoprire, secondo quanto disciplinato dal contratto collettivo per l'area della dirigenza.”.

1 bis. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 21 della l.r. 20/2001, è aggiunto il seguente:

“3 ter. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 dell'articolo 22, per le specifiche funzioni di segreteria connesse con lo svolgimento dell'incarico di vice commissario per gli interventi della ricostruzione post terremoto 2016, il Presidente della Giunta regionale può conferire un ulteriore incarico, nel rispetto delle modalità previste al comma 6 del medesimo articolo 22 e nei limiti delle risorse stanziare per la copertura degli incarichi di collaborazione disciplinati dal presente articolo.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

“2. È assicurata la massima mobilità tra i dirigenti della Giunta regionale e quelli degli enti strumentali **al fine di garantire la massima rotazione.**”.

3. *Identico*

4. *Identico*

5. Le strutture dirigenziali di cui all'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento del bilancio 2011) **di segretario generale e di dirigente di servizio della Giunta regionale** costituiscono strutture organizzative complesse ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area separata della dirigenza. Gli ambiti di competenza comprendono le funzioni trasitate in attuazione della l.r. 13/2015, nonché le funzioni correlate agli incarichi conferiti a soggetti esterni ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della l.r. 20/2001.

6. Con il primo processo di riorganizzazione attuativo del comma 5 si procede agli adempimenti previsti dall'articolo 26, comma 3, del CCNL della separata area della dirigenza del 23 dicembre 1999, fermo restando il limite della relativa spesa sostenuta accertato al 31 dicembre 2015, che deve tenere conto degli effetti derivanti dall'attuazione della lettera a) del comma 96 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

7. Le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 5 bis e 6, del d.lgs. 165/2001 si applicano anche agli enti strumentali della Regione. In ogni caso in ciascun ente almeno un incarico dirigenziale può essere conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 5 bis e 6, del d.lgs. 165/2001.

8. Sono abrogati:

- a) il secondo periodo del comma 5 bis dell'articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM));
- b) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale);
- c) i commi 2 e 3 dell'articolo 4, della legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA).

Art. 6

(Norma transitoria. Interpretazione autentica della voce "L.R. n. 45/1998" dell'Allegato A della l.r. 13/2015)

1. I rappresentanti provinciali negli organismi collegiali indicati nelle disposizioni abrogate dall'articolo 4 decadono decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. Alla voce: "L.R. n. 45/1998" della colonna: "Normativa di riferimento" relativa alla Materia: "Trasporto pubblico locale e viabilità" di cui all'allegato A della l.r. 13/2015, il riferimento all'articolo 8 si intende fatto a esclusione della disposizione di cui alla lettera m) del comma 2 del medesimo articolo, trattandosi di funzione fondamentale, come tale non ricompresa nel riordino operato con la suddetta legge regionale.

6. Identico

7. Le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 5 bis e 6, del d.lgs. 165/2001 si applicano anche agli enti strumentali della Regione. In ogni caso in ciascun ente almeno un incarico dirigenziale può essere conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 5 bis e 6, del d.lgs. 165/2001.

8. Identico

Art. 6

(Norma transitoria. Interpretazione autentica della voce "L.R. n. 45/1998" dell'Allegato A della l.r. 13/2015)

Identico

Art. 7*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 8*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 7*(Invarianza finanziaria)**Identico***Art. 8***(Dichiarazione d'urgenza)**Identico*